



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE: Cultura, Turismo, Eventi, Affari Generali, Urp
e Comunicazione

Ufficio Gemellaggi

www.comune.rovigo.it

Rep.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ROVIGO E “AMICI D’EUROPA – ASSOCIAZIONE PER I GEMELLAGGI” PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA’ DI GEMELLAGGIO – PERIODO: OTTOBRE 2026 – DICEMBRE 2027

L’anno, il giorno, con la presente scrittura privata redatta in duplice esemplare

TRA

il **COMUNE DI ROVIGO** (Codice fiscale/Partita IVA 00192630291), con sede legale in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, rappresentato da _____, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Eventi, Affari Generali, Urp e Comunicazione, in forza del Decreto Sindacale n. 27 del 15/10/2026 e ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

E

“**AMICI D’EUROPA – ASSOCIAZIONE PER I GEMELLAGGI**”, di seguito denominata “Associazione Amici d’Europa”, con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo n. 84, C.F. 93025230298, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di Presidente dell’Associazione;

PREMESSO CHE

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prevede che i Comuni svolgano le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

TENUTO CONTO CHE

l’Associazione Amici d’Europa risulta iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), con numero di repertorio 131559, dal 3 luglio 2023;

l’Associazione in parola, in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto, che si intende integralmente richiamato nel presente atto, persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

- promuovere la partecipazione e la solidarietà attiva attraverso scambi con la città gemellata di Viernheim (Germania) e con altre città europee, in un’ottica di valorizzazione delle diversità culturali;

- incentivare e supportare le attività di scambio tra giovani, famiglie e associazioni, al fine di perseguire le finalità sopra indicate, attraverso lo svolgimento di attività ludico-ricreative, culturali, linguistiche, sportive e di ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.

CONSIDERATO CHE

- nell'anno 1991 è stato sottoscritto il Patto di gemellaggio tra il Comune di Rovigo e la città di Viernheim, in Germania;
- dal 23 al 26 ottobre 2026 è prevista la visita a Rovigo di una delegazione proveniente da Viernheim, composta da rappresentanti dell'Amministrazione comunale tedesca e soci del gruppo "Gagero – Gruppo famiglie ospitanti Rovigo", in occasione della Fiera d'Ottobre cittadina;
- per l'anno 2027 sono previste ulteriori attività e iniziative nell'ambito dei rapporti di gemellaggio, da programmare nel corso dell'anno e da realizzare sia a Rovigo sia a Viernheim;
- nel 2027 la città di Viernheim celebrerà il 1250° anniversario della propria fondazione, con iniziative ed eventi ai quali potranno collegarsi ulteriori occasioni di scambio e collaborazione;
- il Comune di Rovigo si è avvalso in più occasioni della collaborazione dell'Associazione Amici d'Europa per l'accoglienza delle delegazioni e l'organizzazione di iniziative connesse ai rapporti con le città gemellate;
- il Comune riconosce nella promozione degli scambi internazionali, delle iniziative culturali e dei momenti di incontro tra le comunità uno strumento per favorire la conoscenza reciproca, i valori dell'identità europea e la cooperazione internazionale;
- il Comune di Rovigo intende pertanto proseguire la collaborazione con l'Associazione Amici d'Europa, valorizzandone l'esperienza e il contributo volontario, per favorire l'accoglienza degli ospiti e la realizzazione di iniziative culturali, ricreative e di promozione del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di altre realtà associative locali, nel periodo compreso tra ottobre 2026 e dicembre 2027;

in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL'ACCORDO

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra il Comune di Rovigo e l'Associazione Amici d'Europa per la realizzazione di iniziative culturali e di scambio, in continuità con le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali promosse dall'Amministrazione comunale.

La collaborazione riguarda, in particolare, l'accoglienza delle delegazioni, il supporto organizzativo e logistico, le attività di traduzione e assistenza tecnica, la predisposizione di omaggi di modico valore, rappresentativi della città di Rovigo e del territorio polesano, destinati agli ospiti, e la realizzazione di momenti di incontro e di scambio interculturale, secondo modalità concordate tra le Parti.

Le attività oggetto del presente accordo non comportano l'attribuzione all'Associazione di funzioni di rappresentanza istituzionale o di competenze proprie dell'Amministrazione comunale.

Il presente accordo non comporta il riconoscimento di patrocinio da parte del Comune. L'eventuale utilizzo del logo e degli altri segni distintivi dell'Ente è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Rovigo e l'Associazione Amici d'Europa, potranno essere realizzate, nel periodo ottobre 2026 – dicembre 2027, le seguenti iniziative e attività, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la visita della delegazione della città gemellata di Viernheim a Rovigo, prevista dal 23 al 26 ottobre 2026;
- ulteriori iniziative di scambio e collaborazione tra le due città, da programmare nel corso del 2027;
- iniziative collegate alle celebrazioni per il 1250° anniversario della fondazione di Viernheim;
- attività culturali, ricreative e di promozione del territorio, coerenti con le finalità del gemellaggio;
- ulteriori iniziative che possano contribuire allo sviluppo dei rapporti di amicizia e collaborazione tra le comunità.

Le iniziative saranno definite e realizzate in collaborazione tra il Comune e l'Associazione, secondo modalità concordate di volta in volta e tenendo conto delle esigenze organizzative e delle disponibilità dell'Ente.

Le attività organizzate autonomamente dall'Associazione, senza il coinvolgimento del Comune, non comportano automaticamente oneri finanziari a carico dell'Ente.

Il presente accordo è attuato nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 15 febbraio 1991, ove applicabile.

ART. 3 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ

L'Associazione Amici d'Europa collabora alla realizzazione delle iniziative previste dal presente accordo attraverso l'apporto volontario dei propri soci e, ove opportuno, con il coinvolgimento di altre realtà associative del territorio.

In occasione della visita della delegazione di Viernheim a Rovigo, prevista dal 23 al 26 ottobre 2026, l'Associazione collaborerà in particolare:

- all'organizzazione dell'accoglienza e dell'ospitalità presso le famiglie disponibili e, ove concordato, presso strutture ricettive cittadine;
- alla realizzazione di momenti conviviali e di incontro finalizzati alla conoscenza reciproca e allo scambio interculturale;
- alla realizzazione di iniziative culturali e ricreative volte a far conoscere la storia, le tradizioni e le tipicità del territorio di Rovigo;
- alla predisposizione di omaggi di modico valore, rappresentativi della città di Rovigo e del territorio polesano, destinati ai componenti della delegazione, secondo tipologia e modalità concordate con il Comune.

Per l'anno 2027, l'Associazione potrà collaborare alla programmazione e alla realizzazione di ulteriori iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio, della cultura locale e delle

tradizioni, anche gastronomiche, nonché alla promozione dei rapporti di amicizia e cooperazione tra le comunità.

Le iniziative saranno concordate tra il Comune, attraverso l'Ufficio Gemellaggi, e l'Associazione, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle risorse disponibili. L'eventuale riconoscimento di un contributo comunale resta subordinato alle condizioni e alle modalità previste dall'art. 4 del presente accordo e agli ulteriori atti amministrativi e contabili necessari.

L'Associazione informerà tempestivamente il Comune in caso di variazioni significative o di impossibilità a realizzare attività già concordate.

L'Associazione è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività direttamente gestite e provvede, ove previsto dalla normativa applicabile, alle coperture assicurative relative ai volontari e agli eventuali altri soggetti per i quali sussistano specifici obblighi assicurativi, in relazione alla natura delle attività svolte.

Le attività svolte nell'ambito del presente accordo saranno realizzate nel rispetto dei principi di imparzialità e neutralità e senza finalità di propaganda politica.

ART. 4 - IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE E CONTRIBUTO COMUNALE

L'Associazione Amici d'Europa si impegna a collaborare alla realizzazione delle iniziative previste dagli artt. 2 e 3, nel rispetto delle finalità del presente accordo e delle modalità concordate con il Comune di Rovigo.

A sostegno delle iniziative concordate, il Comune potrà riconoscere all'Associazione un contributo economico, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fino all'importo massimo complessivo di euro 3.000,00 per l'anno 2026 e di euro 3.000,00 per l'anno 2027.

Il contributo è destinato alla copertura delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate, direttamente connesse alle iniziative concordate con il Comune.

Sono ammissibili, se pertinenti alle attività e debitamente documentate, le spese per l'organizzazione delle iniziative, l'accoglienza e la logistica, i materiali e le attività di promozione, gli omaggi di modico valore, rappresentativi della città di Rovigo e del territorio polesano, destinati alle delegazioni e gli ulteriori costi direttamente connessi alle attività concordate.

Le spese di viaggio sostenute per la partecipazione a iniziative nella città di Viernheim potranno essere ammesse a rimborso, nei limiti del contributo annuale previsto, qualora siano state preventivamente concordate con il Comune, siano direttamente riferibili alle iniziative e siano documentate secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle procedure dell'Ente.

Non sono ammesse al contributo le spese estranee alle iniziative concordate, quelle non adeguatamente documentate o quelle già finanziate da altri soggetti per la medesima finalità, limitatamente alla quota già coperta.

L'apporto volontario dei soci non dà luogo a compensi. Gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai volontari dovranno rispettare le disposizioni normative applicabili.

Entro venti giorni dalla conclusione di ciascuna iniziativa, l'Associazione trasmetterà all'Ufficio Gemellaggi una breve relazione sulle attività realizzate e un rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione giustificativa e dalle prove di pagamento richieste dall'Ente.

La rendicontazione dovrà consentire di individuare le spese riferibili alle iniziative concordate e distinguere quelle sostenute nelle diverse annualità.

Il contributo sarà liquidato a saldo, previa verifica della rendicontazione da parte degli uffici competenti e nei limiti delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate. Qualora le

spese riconosciute siano inferiori all'importo massimo previsto, il contributo sarà rideterminato in misura corrispondente alle spese ammissibili.

Il Comune potrà richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata prima di procedere alla liquidazione.

L'erogazione del contributo resta subordinata al rispetto della normativa vigente, del Regolamento comunale applicabile e degli atti amministrativi e contabili necessari. Il presente accordo non costituisce, di per sé, impegno contabile di spesa né garantisce l'erogazione automatica dell'importo massimo indicato.

ART. 5 – IMPEGNI DEL COMUNE DI ROVIGO

Il Comune di Rovigo collabora alla programmazione delle iniziative previste dal presente accordo e, compatibilmente con le proprie disponibilità e modalità organizzative, ne favorisce la diffusione attraverso i propri canali istituzionali.

Il Comune verifica le attività realizzate e la documentazione presentata dall'Associazione ai fini del riconoscimento e dell'eventuale liquidazione del contributo, previa verifica della rendicontazione e dell'ammissibilità delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente accordo e dalla normativa applicabile.

Ciascuna Parte opera nell'ambito delle proprie competenze e risponde delle attività direttamente organizzate e gestite, nonché dei propri comportamenti e delle proprie omissioni, secondo la normativa vigente.

ART. 6 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino al 31 dicembre 2027.

Le attività oggetto dell'accordo dovranno essere realizzate entro tale termine. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione e gli eventuali adempimenti amministrativi e contabili conseguenti, da completarsi nei termini previsti dal presente accordo e dalla normativa applicabile.

Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto, nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 7 – RISOLUZIONE

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, la Parte interessata potrà darne comunicazione scritta all'altra Parte, invitandola, ove possibile, a provvedere alla regolarizzazione entro un termine congruo.

In caso di inadempimento grave o di mancata regolarizzazione, la Parte interessata potrà procedere alla risoluzione dell'accordo mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge.

Il Comune potrà recedere anticipatamente dall'accordo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, dandone comunicazione scritta all'Associazione e tenendo conto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, delle attività già realizzate e delle spese ammissibili già sostenute.

In caso di cessazione dell'attività o scioglimento dell'Associazione, l'accordo cesserà di produrre effetti per le attività non ancora realizzate, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione e gli eventuali adempimenti relativi alle spese ammissibili già sostenute.

ART. 8 – ONERI FISCALI

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il presente atto è esente dall'imposta di bollo.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del presente accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione, gestione ed esecuzione del presente accordo e per gli adempimenti amministrativi, contabili e di legge conseguenti.

I dati sono conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

Ciascuna Parte opera, in relazione ai trattamenti di propria competenza, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 10 - NORME FINALI

Per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Letto approvato e sottoscritto

Rovigo,

Per il Comune di Rovigo

Il Dirigente _____

Per l'Associazione Amici d'Europa

Il Presidente _____